

Alle **FNP- CISL Regionali**
Alle **FNP – CISL Territoriali**
-LORO SEDI-

Roma 4 gennaio 2024

Comunicazione n. 06 /SDI/CMON/Idd

Oggetto: **PREVIDENZA – INPS. Rinnovo delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2024 (Circ. Inps n. 1/2024).**

Colleghe e Colleghi,

In base a quanto disposto dal Decreto interministeriale del 20 novembre 2023, l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi) per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinato, in via previsionale, nella misura pari a +5,4% a partire dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Diversamente, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Come vi abbiamo anticipato in nostre precedenti comunicazioni (cfr. Comunicazione n. 378/2023 e 424/2023), ricordiamo che, per effetto dell'art. 1 del DL 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi) in via eccezionale, il conguaglio delle perequazioni delle pensioni è stato anticipato al 1° dicembre 2023, rispetto al 1° gennaio 2024.

Di seguito, vi riportiamo i **principali valori provvisori per l'anno 2024** dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, in base alle Tabelle relative ai rinnovi delle prestazioni per l'anno 2024, pubblicate in appendice alla circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024. L'INPS precisa che le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni pensionistiche.

Trattamento Minimo INPS 2024 pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi

- Trattamento minimo = **€ 598,61**, pari a **7.781,93** euro annui.

Si rammenta che tale importo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.

- Trattamento minimo con incremento di cui all'art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = **€ 735,05**

Incremento transitorio per l'anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, c. 310, l. 29 dicembre 2022, n. 197)

Contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l'INPS ha provveduto a riconoscere per l'anno 2024 l'incremento previsto dalla legge di bilancio 2023 per sostenere il potere d'acquisto dei pensionati al minimo al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione. Nel 2024, detto incremento è riconosciuto nella percentuale del 2,7% a favore di tutti i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, così come indicato nella tabella seguente.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)

| Trattamento Minimo | % incremento | Incremento massimo riconosciuto | Importo massimo riconosciuto |
|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 598,61 € | 2,7% | 16,16 € | 614,77 € |

Ricordiamo che l'incremento:

- è attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo in misura parziale o totale o cristallizzate (il cui importo, cioè, è rimasto invariato negli anni), sia a quelle non integrate ma di importo pari o inferiore al trattamento minimo;
- per la sua corresponsione non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- è applicato sul pro-rata italiano per le pensioni in convenzione internazionale;

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali superiori al TM INPS

La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni in capo al soggetto titolare, erogate dall'Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle pensioni (art. 34 della l. n. 448/1998).

In base alla legge di bilancio per l'anno 2024 (art. 1 c. 135, l. n. 213/2023) l'indice di rivalutazione provvisorio (+ 5,4%) delle pensioni è applicato secondo percentuali via via decrescenti, all'aumentare dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici. È altresì confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all'altra a quegli importi complessivi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore.

Di seguito lo schema

- 100% (= 5,400%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;

Clausola di salvaguardia: da € 2.271,76 e fino a 2.289,36 è garantito l'importo di garanzia di € 2.394,44

- 85% (= 4,590%) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;

Clausola di salvaguardia: da € 2.839,70 e fino a € 2.887,40 è garantito l'importo di garanzia di € 2.970,04

- 53% (= 2,862%) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;

Clausola di salvaguardia: da € 3.407,64 e fino a € 3.418,41 è garantito l'importo di garanzia di € 3.505,17

- 47% (= 2,538%) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;

Clausola di salvaguardia: da € 4.543,52 e fino a € 4.567,57 è garantito l'importo di garanzia di € 4.658,83

- 37% (= 1,998%) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 4.543,53 e fino a € 5.679,40;

Clausola di salvaguardia: da € 5.679,40 e fino a € 5.724,86 è garantito l'importo di garanzia di € 5.792,87

- 22% (= 1,188%) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579,41 euro in su

Nessuna clausola di salvaguardia

Trattamenti assistenziali

- Pensione sociale = **€ 440,42** (corrispondenti a **€ 5.725,46** annui quale limite personale)
- Assegno sociale = **€ 534,41** (corrispondenti a **€ 6.947,33** annui quali limite personale)
- Assegni vitalizi = **€ 341,24** (corrispondenti a **€ 4.436,12** annui)

Incremento della maggiorazione sociale per i titolari di pensione di inabilità (art. 2 della L. n. 222/1984) ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020

Limiti di reddito per diritto all'incremento della maggiorazione per un importo massimo di **€ 735,05** mensili (cd. Incremento al milione) nel 2024.

Limite reddito personale **€ 9.555,94**

Limite reddito coniugale **€ 16.502,98**

Incremento della maggiorazione sociale le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (art. 38, c. 4 della L. n. 448/2001) ai sensi della Corte Costituzionale n. 152/2020

Limiti di reddito per diritto all'incremento della maggiorazione per un importo massimo di **€ 735,05** mensili nel 2024;

Limite reddito personale **€ 9.555,94**

Limite reddito coniugale **€ 16.502,98**

Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell'assegno mensile di assistenza

agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della L.111/2011).

Fino al **31 dicembre 2024**, il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale è **pari a 67 anni**.

Per i titolari di assegno sociale sostitutivo, il limite reddituale personale è pari a **€ 19.461,12** (per gli invalidi totali) o pari a **€ 5.725,46** (per gli invalidi parziali).

Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, **sono aumentati del 8.60 %**.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Per gli invalidi totali, ciechi civili, sordomuti il limite di reddito personale annuo è pari a **19.461,12** euro

Per gli invalidi parziali, minori il limite di reddito personale annuo è di **5.725,46** euro.

Importi mensili:

Indennità di accompagnamento: € 531,76 (l'indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito)

Invalidi civili parziali: € 333,33

Invalidi civili totali: € 333,33

Invalidi civili parziali con sola indennità di frequenza: € 333,33

Invalidi, sordomuti: € 333,33

Ciechi parziali: € 221,20

Ciechi assoluti: € 360,48

Ciechi civili con pensione e indennità di accompagnamento: 360,48 euro + 978,50 euro (reddito personale di 19.461,12 euro annui).

Importo aggiuntivo (art. 70, cc. da 7 a 10, L. 388/2000)

L'importo aggiuntivo è attribuito nella misura massima di **€ 154,94** ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, che non superi il limite di **€ 11.672,90** se il pensionato è solo, oppure, di un reddito IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di **€ 23.345,79** se il pensionato è coniugato.

Pensioni con Indennità Integrativa Speciale

L'indicizzazione è calcolata separatamente sull'indennità e sulla pensione.

L'importo della I.I.S., nel 2024, è pari a **€ 916,70**, mentre la I.I.S. tredicesima mensilità è pari a **€ 896,70**.

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41)

La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, che in base all'indice previsionale per l'anno 2024 (+5,4%) sono così adeguati:

- fino ad **€ 23.345,79** per cui non è prevista alcuna percentuale di riduzione della pensione;
- oltre i **€ 23.345,79** e fino a **€ 31.127,72** per cui è prevista la riduzione della pensione del 25%;
- oltre i **€ 31.127,72** e fino a **€ 38.909,65** per cui è prevista la riduzione della pensione del 40%;
- oltre i **€ 38.909,65**, per cui è prevista la riduzione della pensione del 50%.

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 1, c. 42)

In presenza di determinati redditi del beneficiario, la legge 335/95 prevede la riduzione delle percentuali di invalidità, che in base all'indice previsionale per l'anno 2024 (+5,4%) sono così adeguati:

- fino a **€ 31.127,72** non è prevista alcuna riduzione percentuale della pensione;
- oltre i **€ 31.127,72** e fino a **€ 38.909,65** è prevista la riduzione della pensione del 25%;
- oltre i **€ 38.909,65** è prevista la riduzione della pensione del 50%.

Somma Aggiuntiva, di cui all'art. 1, c. 1 della legge 127/07

I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo INPS, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2024 sono rispettivamente di:

- **€ 11.672,90** limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
- **€ 12.109,90** limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
- **€ 12.218,90** limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
- **€ 12.327,90** limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.

I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo INPS, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:

- **€ 15.563,86** limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;

- € 15.889,86 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
- € 15.983,86 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
- € 16.067,86 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.

Calendario di pagamento

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale, per disposizione di legge, il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2024.

| Mese | Giorno di disponibilità valuta | |
|-----------|--------------------------------|--------|
| | Poste | Banche |
| Gennaio | | 3 |
| Febbraio | | 1 |
| Marzo | | 1 |
| Aprile | | 2 |
| Maggio | | 2 |
| Giugno | 1 | 3 |
| Luglio | | 1 |
| Agosto | | 1 |
| Settembre | | 2 |
| Ottobre | | 1 |
| Novembre | 2 | 4 |
| Dicembre | | 2 |

Nell'allegarvi le Tabelle INPS relative ai rinnovi delle prestazioni 2024, inviamo cordiali saluti.

Cordiali saluti,

Il Segretario Nazionale
(Anna Maria Foresi)

